

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Avvocato senza procura: gli atti posti in essere possono essere ratificati con efficacia retroattiva?**

*Va ribadito che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.2.2015, n. 1867**

...omissis...

Il tribunale di Catania - sezione distaccata di Axxxxxxle - contumace il convenuto xxxxxx ha accolto la domanda di reintegra nel possesso avanzata da Txxxx alla quale era stato inibito l'accesso mediante l'apposizione al cancello di un nuova catena con un diverso lucchetto.

Con la sentenza depositata in data 30.4.2012, la Corte d'Appello di Catania ha respinto il gravame proposto dal convenuto xxxx il quale, con memoria di replica depositata l'1.4.2012, aveva eccepito la nullità del giudizio del primo grado per omessa notificazione del ricorso introduttivo entro il termine assegnato.

R. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 19.2.2013; la xxxxxxx ha resistito con controricorso. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso per cassazione si limita a censurare la statuizione della corte territoriale relativa alla tardività dell'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, in quanto formulata soltanto con la memoria di replica.

Secondo il ricorrente, invece, il mancato rispetto del termine perentorio per la notifica del ricorso ex art. 703 c.p.c.

integrerebbe un'ipotesi di inesistenza della notificazione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e non sanabile dall'acquiescenza della controparte.

Parte contro ricorrente non ha eccepito la carenza di sottoscrizione della procura in calce al ricorso per cassazione.

L'esame del ricorso, che è stato firmato dal solo avvocato xxxxxxxxxxxna, è precluso dalla mancata sottoscrizione da parte del xxxxx nell'originale del ricorso per cassazione, della procura speciale conferita al difensore.

L'assenza di sottoscrizione non permette di accertare la provenienza dell'atto: ne consegue che l'omissione di questo elemento determina l'invalidità della procura alle liti (Cass. 7305/2004; Cass. 4718/1994).

Inoltre, a nulla rileva la sottoscrizione effettuata dal difensore, che assolve soltanto la funzione di certificare la provenienza della firma dal suo autore; in assenza di quest'ultima, l'autenticazione non è in grado di individuare l'identità personale del sottoscrittore.

In virtù dell'assenza della procura, requisito prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a causa dell'impossibilità di riferire la procura al suo autore.

E' stato anche di recente riaffermato che "Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. Ne consegue che non vale a ratificare retroattivamente l'operato dell'avvocato, sprovvisto di procura speciale ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la dichiarazione, sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, di persistenza

dell'interesse alla trattazione dei procedimenti civili pendenti innanzi alla Corte di cassazione, di cui alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26" (Cass. 9464/2012). Restano quindi vane le deduzioni svolte in memoria con riferimento al falsus procurator e al difetto di rappresentanza diverso dal difetto di procura rilasciata al difensore nel giudizio di legittimità.

Inoltre, al caso in esame non è neanche applicabile la nuova versione dell'art. 182 c.p.c., che consente al giudice, rilevata la nullità della procura, di assegnare un termine perentorio alle parti per la rinnovazione della stessa: invero, questa disposizione trova applicazione soltanto per le controversie instaurate dal 4.7.2009, ben oltre, quindi, l'inizio del presente giudizio (30.6.2003).

La tesi opposta, perorata in memoria, è stata smentita da Cass. 18323/14, alla quale mette conto fare rinvio.

Non si può quindi ovviare alla carenza, pur quando, come si allega in memoria, determinata da una svista.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

Si deve inoltre dare atto, come prescrive il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per la maggiorazione del versamento del contributo unificato da parte di ricorrente, a norma del citato art. 13, art. 1-bis.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 1.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta 2<sup>a</sup> sezione civile, il 23 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---